

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**COMUNE DI CASTIONS DI STRADA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA RURALE  
E  
GESTIONE DEL TERRITORIO**

**APPROVATO CON C.C.Nr.38 DEL 17.12.2003 e con C.C. 8 del 26.03.2004**



## INDICE

### TITOLO N. 1                      GENERALITA'

- Art.1        Il Servizio di Polizia Rurale
- Art.2        Il Regolamento di Polizia Rurale
- Art.3        I Soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale
- Art.4        Ordinanze del Sindaco
- Art.5        Norme straordinarie e particolari

### TITOLO N. 2                      PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art.6        Regolamento pascolo vagante
- Art.7        Sanzioni per pascolo abusivo
- Art.8        Attraversamento del territorio comunale con mandrie e greggi
- Art.9        Pascolo su beni demaniali
- Art.10       Pascolo su aree di tutela ambientale
- Art.11       Allevamento allo stato brado
- Art.12       Pascolo in ore notturne
- Art.13       Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi lumache e rane
- Art.14       Apiari e alverari - Disciplina delle distanze
- Art.15       Apiari e alverari - Disposizioni igienico - sanitarie
- Art.16       Apiari e alverari - Disciplina del nomadismo

### TITOLO N. 3                      PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

- Art.17       Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art.18       Deroga al diritto di passaggio
- Art.19       Esercizio del diritto di passaggio
- Art.20       Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui
- Art.21       Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui
- Art.22       Accesso ai fondi con mezzi non idonei
- Art.23       Frutti caduti dalle piante su fondo altrui
- Art.23bis    Vegetazione sporgente sul fondo altrui
- Art.24       Spigolatura e raspolatura

### TITOLO N. 4                      FOSSI E CANALI DI SCOLO DI PROPRIETA' PRIVATA, COMUNALE E PROVINCIALE

- Art.25       Censimento di fossi e canali
- Art.26       Libero deflusso delle acque
- Art.27       Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali
- Art.28       Tombinatura di fossi e canali
- Art.29       Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada
- Art.30       Chiusura fossi (tombatura ) - Trasposizione di fossi
- Art.31       Costruzione di nuovi fossi o canali

### TITOLO N. 5                      FOSSI E CANALI DI BONIFICA

- Art.32       Definizione di fossi di bonifica
- Art.33       Opere vietate lungo i canali di bonifica
- Art.34       Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica
- Art.35       Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione

## **TITOLO N. 6 ACQUE PUBBLICHE**

- Art.36 Definizione di acqua pubblica
- Art.37 Polizia delle acque pubbliche
- Art.38 Distanza delle colture agraria dalle acque pubbliche
- Art.39 Distanza delle colture agrarie dagli argini

## **TITOLO N. 7 VIABILITA' RURALE**

- Art.40 Definizione di viabilità
- Art.41 Consistenza delle viabilità rurale
- Art.42 Strade vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti
- Art.43 Diritto di passaggio
- Art.44 Occupazione delle strade
- Art.45 Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade
- Art.46 Pulizia delle Strade
- Art.47 Accessi e diramazioni
- Art.48 Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli
- Art.49 Piante arboree ai lati delle strade
- Art.50 Rami e radici protese, ostacolo alla circolazione

## **TITOLO N. 8 MIGLIORAMENTI FONDIARI**

- Art.51 Movimenti di terra
- Art.52 Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli
- Art.53 Accorpamento di fondi agricoli
- Art.54 Realizzazione di impianti irrigui
- Art.55 Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee
- Art.56 Impianti arborei e formazione di siepi

## **TITOLO N. 9 ATTIVITA' AGRICOLA**

- Art.57 Aratura degli stocchi
- Art.58 Distanze da confini di colture erbacee ed arboree
- Art.59 Impiego di prodotti fitosanitari
- Art.60 Erogazione di prodotti fitosanitari
- Art.61 Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie
- Art.62 Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari
- Art.63 Aspersione di esche avvelenate
- Art.64 Spandimento di reflui zootecnici
- Art.65 Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami
- Art.66 Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili
- Art.67 Deposito di letame a bordo campo
- Art.68 Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale
- Art.69 Irrigazione a scopo agricolo

## **TITOLO N. 10 MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI**

- Art.70 Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
- Art.71 Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

## **TITOLO N. 11 BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA**

- Art.72 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art.73 Accertamento della causa di morte
- Art.74 Seppellimento di animali morti
- Art.75 Spostamento di animali morti

- Art.76 Mezzi di trasporto delle carcasse animali
- Art.77 Cremazione, trasformazione industriale
- Art.78 Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse di animali
- Art.79 Detenzione di cani
- Art.80 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici. Anagrafe canina
- Art.81 Cani da guardia
- Art.82 Circolazione di cani ed altri animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico
- Art.83 Cani vaganti
- Art.84 Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui
- Art.85 Trasporto di animali vivi
- Art.86 Maltrattamento di animali

## **TITOLO N. 12 COSTRUZIONI RURALI**

- Art.87 Case rurali. Definizione e norme generali
- Art.88 Case rurali. Difesa dall'umidità
- Art.89 Case rurali. Servizi igienici
- Art.90 Case rurali. Dotazione idrica
- Art.91 Case rurali. Scolo dalle acque meteoriche
- Art.92 Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri
- Art.93 Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art.94 Allevamenti a carattere familiare in zone non agricole - Codice aziendale: D.P.R.317/96 d D.lvo 336/99
- Art.95 Ricoveri per animali. Norme costruttive
- Art.96 Ricoveri per animali. Letamai
- Art.97 Ricoveri per animali. Depositi di foraggio e insilati
- Art.97bis Utilizzo di copertoni usati per l'ancoraggio
- Art.98 Ricoveri per animali. Igiene della costruzione
- Art.99 Igiene delle stalle da latte

## **TITOLO N. 13 POLIZIA FORESTALE**

- Art.100 Definizione di bosco, boschetto, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile
- Art.101 Diminuzione di superficie boscata
- Art.102 Taglio d'alberi di pregio
- Art.103 Impianto o sostituzione di alberi
- Art.104 Ambiti naturali tutelati

## **TITOLO N. 14 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

- Art.105 Accensione di fuochi
- Art.106 Impiego di falciatrici e motoseghe
- Art.107 Terreni liberi da colture. Divieti e obblighi
- Art.108 Colture agrarie. Limitazioni
- Art.109 Decoro paesaggistico e urbano

## **TITOLO N. 15 VENDITA PRODOTTI AGRICOLI**

- Art.110 Vendita di prodotti agricoli
- Art.111 Forme di vendita consentite
- Art.112 Esercizio della vendita
- Art.113 Vendita al dettaglio e disciplina del settore commercio
- Art.114 Vendita di prodotti agricoli non trasformati
- Art.115 Vendita di prodotti agricoli trasformati
- Art.116 Sicurezza per chi accede in azienda

## **TITOLO N. 16 PENALITA'**

- Art.117    Accertamento delle violazioni e sanzioni  
Art.118    Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio  
Art.119    Inottemperanza all'ordinanza  
Art.120    Norma generale

**TITOLO N. 17                    SANZIONI**

## TITOLO N. 1

### GENERALITA'

#### Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.
2. Un particolare rilievo è dato a tutte le norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

#### Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
2. Il presente regolamento si applica:
  - a. nelle zone rurali del territorio comunale, come distinte dal vigente P.R.G.C. quali zone E4, E5, E6;
  - b. nelle aree di tutela ambientale, (zone F2 ed F4 del P.R.G.C.);
  - c. nelle aree verdi, (zone V1 e V2 del P.R.G.C.);
  - d. negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano e che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale e ove si svolgano attività di gestione del verde pubblico e privato.

#### Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, dall'Ufficio Tecnico Comunale ed altri uffici comunali allo scopo identificati, nonché dagli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza a norma dell'art. 57 del C.P.P.

#### Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

1. In applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.
2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penali comminabili a carico degli inadempimenti.

#### Art. 5 - Norme straordinarie e particolari.

1. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare provvisoriamente, per motivi o eventi straordinari a carattere atmosferico, alcune norme presenti del regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale.
2. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.

## TITOLO N. 2

### PASCOLO - CACCIA - PESCA

#### Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante

1. Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intende esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):
  - a) Essere in possesso di un speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
  - b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
  - c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante modello 2/2, a meno che il proprietario non sia presente, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
  - d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
  - e) Per gli spostamenti fuori dal territorio comunale di residenza l'interessato, avvalendosi del mod. n. 2/3 unito al libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare.

Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

f) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

g) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

h) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza tramite ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

#### Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo.

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.
2. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

Art. 8 - Attraversamento del territorio comunale con mandrie e greggi.

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).
2. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

Art. 9 - Pascolo su beni demaniali

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante allegato n. 2/1.

Art. 10 - Pascolo su aree di tutela ambientale

E' fatto divieto di transumanza nelle aree di tutela ambientale quali il biotopo.

Art. 11 - Allevamento allo stato brado

1. E' consentito l'allevamento allo stato brado è consentito a distanza superiore a ml. 50 dalle aree residenziali e nel numero di capi ammissibili, come stabilito dal D.Lvo 152/99 art. 28, in base alla superficie disponibile.
2. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
3. A tale scopo, i recinti non potranno essere inferiori in altezza a ml. 1.50 per

equini e bovini e ml. 1.00 per le altre specie consentite.

Art. 12 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. precedente.

Art. 13 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane.

1. L'esercizio della caccia è disciplinato dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e successive modificazioni. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
2. Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.
3. La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. 12/2000.
4. La raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chioccioline) è disciplinata dalla L.R. 10/2003

Art. 14 - Apiari e alveari – Disciplina delle distanze.

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 ml. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 ml. nelle altre direzioni rispetto:
  - a. Alle strade di pubblico transito;
  - b. Ai confini di proprietà.
2. L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12.

Art. 15 - Apiari e alveari - Disposizioni igienico – sanitarie.

1. Come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 13, è fatto obbligo ai possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie (alveari e/o nuclei) di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi Apistici Provinciali il numero di famiglie di api, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.
2. La cessione di alveari, di api e il loro trasferimento deve avvenire previa

certificazione rilasciata, da non oltre trenta giorni, dal Servizio Veterinario dell'ASS competente.

Art. 16 - Apiari e alveari - Disciplina del nomadismo.

1. Chi intenda esercitare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio Apistico Provinciale, competente per territorio di destinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, nella modalità previste dagli artt. 20-21-22 della L.R. n. 16 del 29.03.1988.
2. Il nomadista dovrà rispettare una distanza di posa degli alveari da nuclei esistenti di almeno 50 alveari non minore da quella fissata dal precitato Consorzio Apistico per ogni singola zona.

Al Signor SINDACO  
Del Comune di  
CASTIONS DI STRADA (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 9  
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di  
uso pubblico.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di ..... del gregge costituito  
dai seguenti animali:  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....

**CHIEDE**

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni  
pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. .... mapp. n. ....

a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

Con osservanza.

Firma: \_\_\_\_\_

Castions di Strada, li .....

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 6/c  
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....

A U T O R I Z Z A

con la presente il sig. ....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....  
a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

firma: \_\_\_\_\_

Castions di Strada, li .....

Al Signor SINDACO  
Del Comune di  
CASTIONS DI STRADA (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 6/e  
Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di ..... del gregge costituito  
dai seguenti animali:

- n°. ....
- n°. ....
- n°. ....
- n°. ....

**D E N U N C I A**

al Sig, Sindaco che dal ..... al ..... attraverserà il  
territorio comunale per pascolo dei sopra elencati animali nei terreni indicati dalle  
allegate autorizzazioni.

firma: \_\_\_\_\_

....., li .....

## TITOLO N. 3

### PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 17 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. Possono accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, chi si trova nella necessità di:
  - a. Inseguire sciame d'api o animali sfuggiti alla custodia;
  - b. Spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
  - c. Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge.
2. Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Art. 18 - Deroga al diritto di passaggio

Qualora il conduttore del fondo in cui ci sia coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori deve ottemperare a quanto stabilito dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999 e sistemare delle tabelle ben visibili lungo i confini del bordo recanti la scritta "Divieto d'accesso".

Art. 19 - Esercizio del diritto di passaggio

1. Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato:
  - a. Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo;
  - b. Transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
  - c. Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 20 - Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui.

L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.c.).

1. L'eventuale costruzione di capanni di caccia deve essere autorizzata dal proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni inerenti la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 s.m.i.) nonché in ossequio alle disposizioni urbanistiche e al Regolamento Edilizio Comunale.
2. La caccia vagante non può essere esercitata nei luoghi coltivati a vigneto, uliveto specializzato, frutteto specializzato, colture erbacee da seme, mais da seme fino a raccolto avvenuto, soia.
3. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati (ad eccezione dei parchi comunali istituiti ai sensi della L.R. 42/96), nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 metri dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.
4. Il proprietario o possessore che intenda vietare l'ingresso al fondo rustico anche ai cacciatori può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a 1.20 metri. Può altresì apporre idonea segnaletica indicante il divieto d'accesso.
5. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma precedente deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la Direzione Regionale delle Foreste. Il fondo dovrà essere anche cartellonato e segnalato dal competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
6. Il proprietario o possessore può richiedere l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi nel caso che su di essi si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate. A tale fine il proprietario o possessore di fondi rustici può inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria. Ad accoglimento della richiesta il proprietario o possessore di fondi rustici deve a sue spese delimitare il proprio fondo o apporre gli idonei cartelli segnalatori.

Art. 21 - Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui.

1. L'accesso ai fondi per praticare la pesca sportiva è consentito per accedere ai terreni demaniali costituiti dall'alveo del corso d'acqua e le sue adiacenze.
2. Per il transito sui fondi altrui dovrà essere osservato quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 22 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei

1. Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere cavalli da sella e mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
2. Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, soccorso e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui.

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo.

Art. 23 bis - Vegetazione sporgente sul fondo altrui.

1. In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, il proprietario del fondo sul quale sporge vegetazione altrui può in qualunque momento costringere il vicino al taglio della parte di vegetazione sporgente.
2. Questa norma è applicabile sia nel caso di piante che sono poste a distanza legale dai confini, sia nel caso di piante che hanno acquisito il diritto di essere mantenute a distanza inferiore a quella legale.

Art. 24 - Spigolatura e raspolatura

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspolare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

## TITOLO N. 4

### FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

#### Art. 25 - Censimento di fossi e canali

I fossi e i canali di privata proprietà presenti nel territorio comunale e oggetto del presente titolo sono identificati nell'allegata Tavola n. 1 con i colori verde, celeste e blu.

#### Art. 26 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.
2. Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimenti di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.
3. I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da ordinarie precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

#### Art. 27 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

1. Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al titolo n. 13 (Polizia Forestale).
2. Le piantagioni o filari di nuovo impianto dovranno rispettare le distanze fissate dall'Allegato grafico n. 4/2

#### Art. 28 - Tombinatura di fossi e canali

1. E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata

necessità e per tratti non superiori a ml. 10.00 .

2. I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale competente la quale, previo parere espresso dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.
3. Per le acque pubbliche sarà necessaria la Concessione Edilizia.

#### Art. 29 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

1. E' fatto obbligo di manutenzione annuale per i fossi e i canali indicati dalla tavola n. 1. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio e il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.
2. I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.
3. I fossi delle strade vicinali di proprietà dei frontisti devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti stessi con la compartecipazione comunale prevista dalla legge.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
5. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

#### Art. 30 - Chiusura di fossi (tombatura) – Trasposizione di fossi.

1. E' fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari di ogni fossato indicato nella Tavola n. 1 con il colore blu.
2. E' ammessa la tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nella Tavola n.1 con il colore

celeste, solamente con assenso ed eventuale prescrizione tecnica del Consorzio di bonifica competente e rilascio delle autorizzazioni comunali previste.

3. E' ammessa la tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nella Tavola n.1 con il colore verde, con solo rilascio delle autorizzazioni comunali previste.
4. Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:
  - a. la necessità dell'opera;
  - b. la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
  - c. la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente; ad ogni elemento arboreo presente (del diametro alla base di almeno 15 cm.), dovrà corrispondere analogo impianto nei pressi dell'area di trasposizione.
5. In caso di chiusura (tombatura) abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### Art. 31 - Costruzione di nuovi fossi o canali

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale. (Allegato grafico 4/1)

## TITOLO N. 5

### FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 32 - Definizione di fossi e canali di bonifica.

I fossi e i canali di bonifica presenti nel territorio sono identificate nella Tavola n. 1 con la colorazione magenta.

Art. 33 - Opere vietate lungo i canali di bonifica.

1. In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 non è consentito lungo i corsi d'acqua pertinenti alle bonificazioni, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- a. Opere fisse (costruzioni, recinti, manufatti di qualsiasi materiale) dovranno distare almeno ml. 10.00 dal limite demaniale (non sempre corrispondente con il ciglio del canale). Nelle aree urbane (così come definite dal vigente P.R.G.C.) la distanza sarà indicata di volta in volta dal Consorzio di Bonifica.
- b. Pioppi ed alberi ad alto fusto dovranno distare almeno ml. 10.00 dall'area demaniale.
- c. Colture ed alberi a filare (vigneti e frutteti) dovranno distare almeno ml. 5.00 dall'area demaniale.
- d. Colture erbacee potranno essere coltivate a confine in assenza di lavorazione profonda negli ultimi due metri.
- e. Smovimento di terreno a distanza minore a ml. 2.00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori;
- f. Apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque non inferiore a ml. 4.00 dal piede degli argini o loro accessori.

Art. 34 - Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica.

1. Ogni opera eccedente dalla normale pratica agricola eseguita lungo una fascia di rispetto pari a ml. 10.00 dal ciglio delle sponde dei canali di bonifica o dal piede dell'argine potrà essere realizzata previa concessione rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica che valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera o della miglioria.
2. Le concessioni ottenute dal Consorzio interessato alla manutenzione delle opere di bonifica non esenta il richiedente dall'ottenimento di eventuale concessione o autorizzazione comunale.

Art. 35 - Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione.

1. In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 art. 140, i possessori o gli aventi diritto di terreni compresi nel perimetro di bonificazione sono obbligati a:
  - a. Tenere spurgati i fossi che circondano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei collettori di bonifica;
  - b. Aprire tutti i fossi necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
  - c. Sfalciare, per almeno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono in detti fossi;
  - d. Mantenere espurgate chiaviche e paratoie;
  - e. Lasciare libera, lungo i canali consorziali non muniti di argine, una zona della larghezza di ml. 2.00 in ogni lato per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione dell'opera idraulica;
  - f. Rimuovere alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali che per qualsivoglia causa cadessero nei corsi d'acqua;
  - g. Rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua che producessero difficoltà al servizio e al passaggio.

## TITOLO N. 6

### ACQUE PUBBLICHE

Art. 36 - Definizione di acqua pubblica

1. Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate nella allegata Tavola n. 1 con la colorazione rossa.
2. Le acque pubbliche del territorio comunale sono le seguenti:
  - a. Roggia Zellina
  - b. Roggia Corgnolizza
  - c. Roggia Raffeletto
  - d. Roggia Avenale
  - e. Torrente Cormor
  - f. Roggia Revonchio
  - g. Roggia della Pila
  - h. Roggia Levada Grande
  - i. Roggia Levada Piccola

Art. 37 - Polizia delle acque pubbliche

1. In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:
  - a. Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
  - b. Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
  - c. Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
  - d. Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle

scarpe degli argini;

- e. Le piantagioni di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno a distanza minore di ml. 4.00 dal piede degli argini;
- f. Gli scavi a distanze minori a ml. 10.00 dal piede degli argini

Art. 38 - Distanza delle colture agraria dalle acque pubbliche.

1. Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di ml. 2.00 dalla sponda.
2. Lungo in corso delle acque pubbliche la distanza minima dei pioppeti dalla sponda dovrà essere di ml. 10.00.

Art. 39 - Distanza delle colture agrarie dagli argini.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di ml. 4.00 dal piede interno ed esterno dell'argine.

## TITOLO N. 7

### VIABILITA' RURALE

#### Art. 40 - Definizione di viabilità rurale

1. Viene definita viabilità rurale del Comune di Castions di Strada l'insieme delle strade comunali extra-urbane e vicinali catalogate nella Tavola n. 2, nonché delle strade interpoderali di proprietà ed uso dei soli frontisti.
2. Ad ogni singola strada vicinale presente nella tavola n. 2 corrisponde nello stradario comunale una scheda sulla quale sono riportati i dati metrici (lunghezza e larghezza media) e le caratteristiche dello strato rotabile (asfalto, inghiaatura, ecc.).
3. Le strade vicinali sono distinte in due categorie: vicinali primarie (colore blu) e vicinali secondarie (colore verde).

#### Art. 41 - Consistenza delle viabilità rurale

1. Le strade vicinali riportate nella tavola n.2 sono di proprietà comunale. E' fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio della circolazione.
2. La larghezza delle strade vicinali deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato dallo stradario comunale. Non è consentita la chiusura del fossato a bordo strada, anche se lo stesso appartiene in tutto o in parte al fondo del frontista.
3. In caso di occupazione abusiva o di chiusura del fossato di scolo, l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescritto, i lavori saranno eseguiti a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
4. Le strade consorziali presenti sul territorio, indicate nella tavola n. 2 con colore ocra, sono equiparate alle strade vicinali salvo normativa specifica dell'ente proprietario.

#### Art. 42 - Strade vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti

1. E' fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di:
  - a. Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione;
  - b. Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
  - c. Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque.
  - d. Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

#### Art. 43 - Diritto di passaggio

1. Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, ad eccezione dei mezzi non idonei alla circolazione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le strade interpoderali (segnate nelle mappe catastali con il doppio tratteggio) sono di proprietà dei frontisti: l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti, in presenza, anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, di ostacoli non rimovibili (costruzioni, alberature, depositi, ecc.) non potrà essere inferiore a ml. 4.00, onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli.

#### Art. 44 - Occupazione delle strade

1. Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.
2. Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonchè il canone o la tassa pagata.
3. E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purchè l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 45 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

1. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione:
  - a. ad una distanza di ml. 0.50 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
  - b. ad una distanza di ml. 1.00 dal ciglio strada.
2. E' vietato nel corso delle lavorazioni effettuare manovre (inversione di marcia, ecc.) nella sede stradale. La sede stradale non dovrà essere in nessun caso usata come capezzagna.
3. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo, come prescritto dall'art. 43, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.00 .

Art. 46 - Pulizia delle strade

1. Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti.
2. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 47 - Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 48 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

1. Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso.
2. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata dall'autorizzazione rilasciata dal

competente Consorzio di Bonifica.

3. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 49 - Piante arboree ai lati delle strade

La distanza da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade è indicata dall'Allegato grafico n. 7/3 e 7/4

Art. 50 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione

1. I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, anche se in ottemperanza a quanto disposto all'art. 49, sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione.
2. Sono altresì obbligati ad asportare ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

## TITOLO N. 8

### MIGLIORAMENTI FONDIARI

#### Art. 51 - Movimenti di terra

1. Sono considerati normale pratica agricola i movimenti di terra eseguiti in parti di territorio inferiori a ha. 1.00 e in volume non superiori a mc. 2000, purchè la profondità di sterro non ecceda la misura di cm. 40.
2. Nei casi di eccedenza a tali parametri dovrà essere richiesto il rilascio della Concessione Edilizia corredata da:
  - a. planimetria catastale;
  - b. piano quotato di fatto;
  - c. piano di compenso sterro-riporto;
  - d. fotografie del sito;
  - e. relazione tecnica descrittiva con calcolo volumi movimentati e descrizione dell'assetto idraulico.
3. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di Legge.

#### Art. 52 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

1. E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi e zone boscate esistenti, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.
2. In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per esso avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### Art. 53 - Accorpamento di fondi agricoli

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione del piano di riordino approvato dal competente

Consorzio di Bonifica.

Art. 54 - Realizzazione di impianti irrigui.

1. La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad Autorizzazione nel caso che:
  - a. Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
  - b. L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a. l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione;

Art. 55 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione ottenuta ai sensi della L.R. 28/91

Art. 56 - Impianti arborei e formazione di siepi.

1. I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi in ambito rurale devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata nell'allegato 8/1.
2. I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi in ambito urbano dovranno seguire le disposizioni dettate dal Codice Civile ed indicate nell'allegato 8/2.

## TITOLO N. 9

### ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 57 - Aratura degli stocchi

E' fatto obbligo di aratura o comunque di distruzione dei residui colturali primaverili-estivi entro il mese di marzo.

Art. 58 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

1. Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine (vedi allegato 9/2):
  - a. Coltivazioni erbacee ml. 0.50
  - b. Viti e frutteti a filare ml. 1.50
  - c. Piantagioni arboree da legno di media altezza (noce, ciliegio, frassino, robinia, ecc.) ml. 5.00
  - d. Alberi da frutto ml. 3.00
  - e. Pioppeti o altre colture da legno simili (esempio Pawlonia) da altre colture agricole ml. 10.00
  - f. Pioppeti dal aree urbane (Tavola 3, zona 1) ml. 50.00
  - g. Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone ml. 50.00

Art. 59 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e' subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 25e 26 del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, mentre quelli non classificati hanno regolamentazioni diverse a seconda dell'utente. D.M.21 7/91.
2. Il titolare del patentino e più' in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.
3. In particolare deve curare che:
  - a. il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti fitosanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione

- umana ed animale,
- b. lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
  - c. il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
  - d. i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
  - e. durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
  - f. siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
  - g. vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

#### Art. 60 - Erogazione di prodotti fitosanitari

1. Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da regolamenti comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.
2. Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:
  - a. Tavola n. 3 , zona 1 (area urbana)  
Divieto d'impiego di prodotti sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati con l'impiego di prodotti fitosanitari non classificati (NC), in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00 .

b. Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica)

Divieto d'impiego di prodotti sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione per colture orticole a pieno campo, bietola, colture frutticole (melo, pero, pesco) a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale o l'autorità forestale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego di specifici prodotti anti-deriva.

c. Tavola n. 3 , altre aree.

3. I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- a. Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
- b. Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 10.00 dalle case di abitazione per trattamenti a terra e alle chiome: in detta fascia saranno applicate le stesse norme previste per la zona 1 (area urbana);
- c. Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 5.00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco;
- d. E' vietato l'uso di prodotti sanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati;
- e. E' vietato l'utilizzo di prodotti sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione dell'autorità forestale o del competente Osservatorio

## Fitopatologico.

Art. 61 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie.

1. La preparazione delle miscele contenenti prodotti sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.
2. I contenitori vuoti dei prodotti sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Art. 62 - Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari.

1. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei prodotti sanitari impiegati.
2. L'operatore è comunque responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi.

Art. 63 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricolo di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola a loro inaccessibile (es. sotto tegola) e di sistemare e mantenere lungo i confini dei fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia ditali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 64 - Spandimento di reflui zootecnici.

1. Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nella D.Lgs. 11.05.1999 n. 152.
2. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:
  - a) Tavola n. 3 , zona 1 (aree urbane ed adiacenti ad esse);  
Divieto di applicazione.
  - b) Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica);  
L'applicazione al terreno deve avvenire entro le ore 10.00 solo nel periodo fra

marzo e ottobre, senza limitazioni orarie nei periodi da novembre a febbraio, e seguito da immediato interrimento.

c) Tavola n. 3 , zona 3 (altre aree);

3. L'applicazione è consentita con i seguenti limiti:

- a. Distanza di rispetto dalle abitazioni ml. 30.00
- b. Distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10.00
- c. Divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
- d. Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
- e. Divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami;
- f. I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di smaltimento.

4. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento al D.M. 19.04.1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Art. 65 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami.

1. All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non ci sia luogo a molestie per il vicinato ed in ogni caso nelle ore stabilite dal comma a, b, c dell'art. 64 del presente regolamento.
2. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spanditure ed aerosoli.

Art. 66 - Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o amendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati, comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

Art. 67 - Deposito di letame a bordo campo.

1. E' consentito il deposito di letame a bordo campo per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi con le seguenti prescrizioni:
  - a. Letame bovino ed equino: distanza non inferiore a 100 ml. da case di abitazione;

- b. Pollina e stallatico di coniglio: distanza non inferiore a 300 ml. da case d'abitazione e copertura con teli o altri materiali idonei al contenimento degli odori.

Art. 68 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

E' fatto obbligo di segnalazione, mediante l'apposito modello in Allegato n. 9/1 compilato in ogni sua parte, all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

Art. 69 - Irrigazione a scopo agricolo.

1. L'irrigazione a scopo agricolo è consentita nelle modalità previste dal Regolamento Irriguo del Consorzio di competenza.
2. Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.
3. Nelle zone 1 e 2 della Tavola n. 3 l'irrigazione mediante sollevamento delle acque a motore è vietata nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 7.00) salvo eventi eccezionali.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

**SEGNALAZIONE DI RIUTILIZZO DI FANGHI DERIVANTI DA  
DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.**

Il sottoscritto....., residente in  
....., in qualità di proprietario/legale  
rappresentante dell'azienda agricola .....  
con sede in Castions di Strada, località ....., titolare  
dell'autorizzazione al riutilizzo di fanghi derivanti da depurazione civile e  
industriale rilasciata da ..... in data.....  
in ottemperanza all'art. 68 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e  
Gestione dell'Ambiente

SEGNALA

che i lavori di spandimento dei fanghi sopra indicati avverranno con le seguenti  
modalità:

Località ....., foglio ..... mapp. .... sup. mq. ....

- a) Giorno e ora inizio trasporto in loco..... , quantità trasportata  
q.li ..... ,
- b) Giorno inizio spandimento .....
- c) Giorno inizio interrimento .....
- d) Durata prevista dei lavori .....

Il sottoscritto s'impegna a dare sollecita comunicazione all'Ufficio Ambiente in  
caso di variazioni per causa imprevista a quanto sopra dichiarato.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_  
Data, .....

## TITOLO N. 10

### MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 70 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto di seguito riportato:
  - a. Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
  - b. Per la lotta agli insetti nocivi, in caso d'infestazione i proprietari e/o i conduttori dei fondi, di case rurali e loro pertinenze devono praticare a loro spese la lotta contro gli insetti stessi (mosche, zanzarre ed altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, negli invasi d'acqua, nonché nei terreni coltivati e concimati. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.
  - c. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 71 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

## TITOLO N. 11

### BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 72 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

1. In osservanza a quanto prescritto dal D.P.R. 320/50 art. 10 e successive modificazioni, i proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.
2. I proprietari e i possessori di animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
  - a. isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
  - b. non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.
3. I proprietari e i conduttori di animali infetti o sospettati di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 73 - Accertamento della causa di morte.

1. Il Veterinario di Distretto deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospettati di esserlo.
2. Il proprietario, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti.

Art. 74 - Seppellimento di animali morti.

1. E' vietato il seppellimento di animali non da compagnia morti, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE 1774/2002.
2. Il Servizio Veterinario Distrettuale della A.S.S. fornirà agli interessati

specifiche informazioni per il comportamento da tenersi nei singoli casi.

Art. 75 - Spostamento di animali morti.

1. Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni)
2. Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti della normativa vigente (Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni).

Art. 76 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti della normativa vigente (Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni).

Art. 77 - Cremazione, trasformazione industriale.

1. La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.
2. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 78 - Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse animali

1. Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dalla normativa (Regolamento CEE 1774/2002 e successive modificazioni).
2. Detti frigoriferi devono avere pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 79 - Detenzione di cani.

1. E' consentita la detenzione per compagnia, difesa o caccia fino ad un massimo di 5 (cinque) cani adulti nelle zone urbane A e B, purchè siano rispettati i parametri previsti dal vigente PRGC oltre alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle L.281/91, L.R.39/90 e Decreto 0171/Pres.G.R. dello 06.06.2002.
2. In ogni caso i recinti destinati alla custodia degli animali dovranno avere una superficie minima di mq.15 per ogni cane adulto.

Art. 80 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici. Anagrafe canina.

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dal D.P.R. 320/54, dalla L. 281/91, dalla L.R. 39/90 e successive modificazioni, per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.
2. I possessori di cani per l'anagrafe canina sono obbligati ad adeguarsi alle disposizioni previste dalla L. 281/91, L.R. 39/90 e dal Decreto 0171/Pres.

Art. 81 - Cani da guardia

1. I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate (se la recinzione è in rete, questa deve essere elettrosaldata) o comunque non comunicanti con la pubblica via.
2. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti.
3. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 82 - Circolazione di cani ed altri animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

1. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico. devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- a. i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
  - b. i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
  - c. i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.
3. Ogni accompagnatore di animali dovrà essere munito di idonea attrezzatura atta a pulire il luogo pubblico qualora si verificasse la necessità.

#### Art. 83 - Cani vaganti

1. I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.
2. I possessori dei cani, qualora identificati, sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.
3. I possessori di cani devono denunciare entro 15 gg. lo smarrimento del proprio animale alle Autorità Comunali (art. 3 della L.R. 39/90, L. 281/91 e D.P.R. 320/50)

#### Art. 84 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario oppure qualora questi non gli sia noto (ovvero non sia agevolmente e/o immediatamente reperibile) all'autorità comunale che agisce ai sensi dell'art. 80 del presente regolamento.
2. Ha inoltre diritto alla rifusione da parte del proprietario dell'animale dei danni eventualmente subiti.

#### Art. 85 - Trasporto di animali vivi

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08~02,1954, n. 320.

Art. 86 - Maltrattamento di animali.

1. Gli operatori di polizia municipale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

## TITOLO N. 12

### COSTRUZIONI RURALI

Art. 87 - Case rurali. Definizione e norme generali.

1. Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione, e collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola della quale fa parte integrante.
2. Le case coloniche, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio di Concessione o Autorizzazione da parte del Sindaco, o procedura DIA.
3. Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 88 - Case rurali. Difesa dall'umidità.

1. A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di cm. 15 a quello del terreno circostante, e di ml. 1 almeno sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa, ad esclusione dei corsi d'acqua arginati. In mancanza di cantine, i vespai devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia o altro materiale inerte dello spessore di almeno cm.20 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.
2. Per i locali d'abitazione al piano terra deve essere realizzato un solaio contro terra che formi un'intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm. 20 adeguatamente areata (L.R. 44/85).
3. I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 89 - Case rurali. Servizi igienici.

1. Le condutture ed i fognoli devono essere realizzati secondo prescrizione del Regolamento Comunale e mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.
2. Le acque nere derivanti dai servizi igienici dovranno essere trattate e disperse nelle modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

Art. 90 - Case rurali. Dotazione idrica.

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile.

Art. 91 - Case rurali. Scolo delle acque meteoriche.

1. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.
2. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 92 - Allevamenti a carattere intensivo – Igiene dei ricoveri.

1. Chiunque intenda attivare una qualsiasi forma di allevamento deve dare in preavviso per iscritto al Sindaco 15 giorni prima. Il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele (art. 216 D.R. 27.07.1934 n. 1265).
2. La nuova costruzione o la trasformazione di edifici rurali esistenti in ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.
3. I nuovi allevamenti dovranno mantenere la distanza da confine pari a quella prescritta dal Regolamento Edilizio e dal P.R.C.G.
4. L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

5. Qualora si tratti di:
  - a. allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
  - b. allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
  - c. canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
  - d. allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
6. l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).
7. I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.
8. Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:
  - a. altezza minima dei ricoveri : 3,00 ml.
  - b. dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente) e individuati all'Allegato n. 12/1
9. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.
10. Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.
11. E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.
12. I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

13. I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.
14. Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al Titolo n. 2 art. 11
15. E' consigliato predisporre un reparto per l'isolamento dei capi o animali infetti.

Art. 93 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri.

1. Gli allevamenti di animali per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità nei limiti indicati dal vigente P.R.C.G. non sono soggetti ad autorizzazione comunale. Per le specie non specificatamente indicate nel P.R.C.G. è autorizzato l'allevamento fino ad un massimo di 2 UBA.
2. In ogni caso i nuovi ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:
  - a. consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
  - b. mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 ml. per i suini) e 6 ml. dalle abitazioni di proprietà;
  - c. I ricoveri di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a ml 3.00 per i bovini ed equini, a ml. 2.40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 20 per ogni UBA (unità bovino adulto). Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla.
  - d. evitare il ristagno delle deiezioni;
  - e. essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
  - f. se si tratta di porcili, devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie,

pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

- g. se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.
- h. Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956. La capacità della concimaia stessa (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni. Qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Art. 94 - Allevamenti a carattere familiare in zone non agricole – Codice Aziendale: D.P.R. 317/96 d D.Lvo 336/99

- 1. Nelle zone definite A e B del vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti familiari purchè contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari.
- 2. Chiunque, proprietario o azienda o società, detiene o alleva animali non da compagnia o a scopo industriale, familiare (autoconsumo) deve essere in possesso del codice aziendale da richiedere tramite il Sindaco o direttamente agli Uffici Veterinari della A.S.S. competente per territorio.

Art. 95 - Ricoveri per animali. Norme costruttive.

- 1. I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno 6 metri per quelli esistenti.
- 2. I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 96 - Ricoveri per animali. Letamai.

1. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.
2. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto di nuova costruzione devono essere posti ad almeno 25 (venticinque) metri dalla propria abitazione ed almeno 50 (cinquanta) metri da quelle di terzi.
3. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
  - a. consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
  - b. avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.100;

Art. 97 - Ricoveri per animali. Depositi di foraggi e insilati.

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.
2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
3. Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

Art. 97 bis - Utilizzo di copertoni usati per l'ancoraggio.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti (es. zanzara tigre).

Art. 98 - Ricoveri per animali. Igiene della costruzione.

I forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali di nuova costruzione (depositi, ecc.) devono essere distaccati dalla casa rurale e non possono essere edificati in aderenza.

Art. 99 - Igiene delle stalle da latte.

1. Le stalle per vacche o altre specie lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.
2. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di ml. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

## UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)

### Tabella di conversione

<b>Categorie di animali</b>		<b>UBA</b>	<b>50 UBA</b>
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

## TITOLO N. 13

### POLIZIA FORESTALE

Art. 100 - Definizione di bosco, boschetta, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile.

1. Si considera superficie boscata ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche:
  - a. Superficie minima mq. 1000
  - b. Lato minimo ml. 10.00
  - c. Copertura minima 30 % (della proiezione delle chiome)
2. Sono escluse le piantagioni arboree da legno, sia a breve sia a lungo ciclo, e gli impianti arborei pluri-specifici di turno colturale inferiore ad anni 40.
3. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive non poste in filare, e tali da non rientrare nei parametri espressi nella definizione di bosco o di siepe.
4. Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a ml. 4.00.
5. Per filare s'intende la successione mono o pluri-specifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe.
6. Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:
  - a. Età superiore ad anni 50
  - b. Altezza superiore a ml. 15
  - c. Diametro di almeno 40 cm misurato ad altezza di 1.50 ml. da terra.
7. Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

(Vedi allegato grafico 13/3)

Art. 101 -Diminuzione di superficie boscata.

1. E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici.
2. Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate.
  - a. Epoca di intervento: 1 ottobre - 15 aprile
  - b. Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
  - c. Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice.
  - d. Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
  - e. L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
  - f. I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco.
  - g. Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 5.00 dalle strade.
3. Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

Art. 102 - Taglio d'alberi di pregio.

1. E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello 13/2 al Comune il quale, nei casi particolari, potrà richiedere parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
2. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 103 -Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con

l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 13/1 ed alle distanze indicate nell'allegato 8/1.

Art. 104 -Ambiti naturali tutelati.

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

## NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

<i>Acer Campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus Glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus Betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus Angustifolia</i>	Frassino ossifillo
<i>Junglas Regia</i>	Noce comune
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Platanus (spp)</i>	Platano (spp)
<i>Populus Alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus Nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus Tremula</i>	Pioppo cinerino
<i>Prunus Avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Quercus Robur</i>	Farnia
<i>Salix Alba</i>	Salice bianco
<i>Salix Cinerea</i>	Salice cenerino
<i>Tilia Cordata</i>	Tiglio
<i>Ulmus Minor</i>	Olmo campestre

## NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE

<i>Cornus Mas</i>	Corniolo
<i>Cornus Sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus Avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegues Oxycantha</i>	Biancospino
<i>Evoninus Europeus</i>	Evonino
<i>Frangula Alnus</i>	Frangola
<i>Laurus Nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum Vulgare</i>	Ligustro
<i>Prunus Spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus Frangula</i>	Alaterno
<i>Sanbucus Nigra</i>	Sambuco Nero
<i>Viburnum Lantana</i>	Viburno
<i>Viburnum Opulus</i>	Pallon di Maggio

Al Signor SINDACO  
Del Comune di  
CASTIONS DI STRADA (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 13 art. 101  
Denuncia di taglio alberi notevoli.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di ..... del fondo  
contraddistinto al foglio n. .... mapp. n. ....

#### DENUNCIA

il taglio dei seguenti alberi notevoli:

specie ..... numero .....

specie ..... numero .....

specie ..... numero .....

specie ..... numero .....

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Firma: \_\_\_\_\_

Castions di Strada, li .....

## TITOLO N. 14

### TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 105 - Accensione di fuochi.

1. In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.
2. E' consentita solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali con le seguenti modalità:
  - a. Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
  - b. Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
  - c. Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
  - d. Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
  - e. Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
  - f. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

Art. 106 -Impiego di falciatrici e motoseghe.

E' vietato l'impiego di falciatrici da giardino e motoseghe dalle ore 13.00 alle ore 16.00 nelle aree urbane dal mese di giugno al mese di settembre.

Art. 107 -Terreni liberi da colture. Divieti e obblighi.

1. I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualsiasi origine, di residui industriali.
2. I terreni liberi da colture dovranno essere tenuti sfalciati almeno una volta all'anno per impedire il proliferare di erbe infestanti ed insetti o animali nocivi.

Art. 108 -Colture agrarie. Limitazioni.

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 109 – Decoro paesaggistico e urbano.

1. Le aree di interesse ambientale e paesaggistico compresi i giardini e le aree destinate a verde urbano devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

## TITOLO N. 15

### VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 110 - Vendita di prodotti agricoli.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580 tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 111 - Forme di vendita consentite.

1. E' consentita la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante e non itinerante.
2. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante è subordinata all'invio di una comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Art. 112 - Esercizio della vendita.

1. La vendita al dettaglio di prodotti agricoli al consumatore finale può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche e può aver luogo, fatta salva comunicazione di veto, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Sindaco del Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo precedente.
2. Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree autorizzate mediante l'utilizzo di un posteggio, si deve allegare alla comunicazione la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.98 n. 114 (Legge del commercio).

Art. 113 - Vendita al dettaglio e disciplina del settore commercio.

1. La vendita al dettaglio di prodotti agricoli è disciplinata dal D.Lgs. 228 del 18.05.2001.
2. Nel caso in cui, nell'anno solare precedente, i ricavi derivati dalla vendita dei prodotti non aziendali superino i limiti previsti dal succitato decreto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 114 - Vendita di prodotti agricoli non trasformati.

1. Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche.
2. Per quanto concerne le produzioni animali si intendono prodotti non trasformati le uova e gli animali vivi.
3. La vendita di prodotti agricoli non trasformati può essere esercitata senza alcuna autorizzazione sanitaria. Sono ammesse le operazioni di disposizione in cassetta, tolettatura dei prodotti e lavaggio.

Art. 115 - Vendita di prodotti agricoli trasformati.

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta sono stati sottoposti a trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche. Rientrano ad esempio in questa categoria i vini, gli insaccati, i formaggi, i mieli, gli animali allevati e macellati in azienda ed ogni altra produzione animale che è stata sottoposta ad interventi, trattamenti, processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche e/o organolettiche.
2. Le attività di trasformazione sono soggette ad autorizzazione sanitaria.
3. La vendita di prodotti agricoli trasformati può essere esercitata senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 116 - Sicurezza per chi accede in azienda.

L'imprenditore agricolo singolo o associato che esercita l'attività di vendita e/o

somministrazione presso la propria azienda agricola deve aver cura che in tutti i luoghi dell'azienda stessa nei quali è consentito l'accesso al pubblico sia garantita la sicurezza di terzi.

## **TITOLO N. 16**

### **PENALITA'**

Art. 117 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 118 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 119 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 100 a € 600, con oblazione in via breve di € 200.

Art. 120 - Norme finali.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e

successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Art. 121 - Norma transitoria.

1. Potranno essere annullate ed archiviate le contestazioni relative alla violazione dell'art.45, accertate tra la data di entrata in vigore e fino al 30.05.2004.
2. L'annullamento e l'archiviazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme contenute nell'art.45 potranno essere archiviate solo in presenza di scritti difensivi inviati dal contravventore attestanti il ripristino o ristabilizzazione delle ripe e delle distanze, ovvero la rimozione delle circostanze che hanno dato luogo alla contestazione ed alla conseguenziale applicazione della sanzione amministrativa.
3. Il provvedimento di annullamento ed archiviazione della sanzione amministrativa, sarà disposto dal Responsabile del procedimento previa accertamento della veridicità di quanto dichiarato nello scritto difensivo.

## **TITOLO N. 17**

### **SANZIONI**

#### **- SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 25 a € 250

Oblabile in via breve con € 50

#### **- SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 50 a € 500

Oblabile in via breve con € 100

#### **- SANZIONI FASCIA N. 3**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 75 a € 750

Oblabile in via breve con € 150

- SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 130 a € 1300

Oblabile in via breve con € 260

- SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- NS

Non sanzionabile

- TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente


TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
1	1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS	
	2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
	3	I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale	NS	
	4	Ordinanze del Sindaco	NS	
	5	Norme transitorie e particolari	NS	
2	6	Regolamentazione pascolo vagante	2	
	7	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
	8	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2	
	9	Pascolo su beni demaniali	2	
	10	Pascolo su aree di tutela ambientale	2	
	11	Allevamento allo stato brado	2	
	12	Pascolo in ore notturne	2	
	13	Esercizio caccia, pesca, raccolta funghi, rane, ecc.	TAC	
	14	Apiari e alveari – Disciplina delle distanze	1	TAC
	15	Apiari e alveari – Disposizioni igienico-sanitarie	1	TAC
3	16	Apiari e alveari – Disciplina del nomadismo	2	TAC
	17	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
	18	Deroga al diritto di passaggio	NS	
	19	Esercizio del diritto di passaggio	NS	
	20	Esercizio dell'attività venatoria e accesso ai fondi	NS	
	21	Esercizio dell'attività di pesca sportiva e accesso ai fondi	NS	
	22	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
	23	Frutti caduti dalle piante su fondo altrui	NS	

	23 bis	Vegetazione sporgente su fondo altrui	NS	
	24	Spigolatura e raspolatura	1	
4	25	Censimento di fossi e canali	NS	
	26	Libero deflusso delle acque	2	SAR
	27	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2	SAR
	28	Tombinatura di fossi e canali	3	SAR
	29	Opere di manutenzione obbligatoria	1	
	30	Chiusura di fossi (tombatura)–Trasposizione di fossi	2	SAR
	31	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR
5	32	Definizione di fossi e canali di bonifica	NS	
	33	Opere vietate lungo i canali di bonifica	2	SAR
	34	Opere eseguibili previa concessione	2	SAR
	35	Obblighi dei possessori	2	SAR
6	36	Definizione di acqua pubblica	NS	
	37	Polizia delle acque pubbliche	3	SAR
	38	Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbl.	2	SAR
	39	Distanza delle coltura agrarie dagli argini	2	SAR
7	40	Definizione di viabilità rurale	NS	
	41	Consistenza della viabilità rurale	3	SAR
	42	Strade vicinali ed interpoderali: obblighi dei frontisti	2 - NS	
	43	Diritto di passaggio	NS	
	44	Occupazione delle strade	2	
	45	Aratura e altre lavorazioni ai bordi delle strade	2	
	46	Pulizia delle strade	1	
	47	Accessi e diramazioni	3	SAR
	48	Costruzione e manutenzione di passerelle	NS	
	49	Piante arboree ai lati delle strade	1	SAR
	50	Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione	1	SAR
8	51	Movimenti di terra	3	
	52	Disboscamento e messa a coltura di nuovi fondi	3	SAR
TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
	53	Accorpamento di fondi agricoli	3	
	54	Realizzazione di impianti irrigui	NS	
	55	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAC	
	56	Impianti arborei e formazione di siepi	NS	
9	57	Aratura degli stocchi	1	
	58	Distanza da confini delle colture erbacee e arboree	NS	
	69	Impiego di prodotti fitosanitari	1	
	60	Erogazione di presidi sanitari	1	
	61	Norme per preparazione e trasporto delle poltiglie	1	
	62	Sconfinamento di miscele contenenti presidi san.	2	
	63	Aspersione di esche avvelenate	2	
	64	Smaltimento di reflui zootecnici	2	
	65	Vuotatura delle vasche e trasporto dei liquami	2	
	66	Concimazione con materiali fermentescibili	2	
	67	Deposito di letame a bordo campo	3	SAR
	68	Riutilizzo dei fanghi di depurazione	4	
	69	Irrigazione a scopo agricolo	1	
10	70	Difesa contro le malattie delle piante	1	
	71	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
11	72	Denuncia di malattie infettive e diffuse animali	TAC	
	73	Accertamento della causa di morte	TAC	
	74	Seppellimento di animali morti	TAC	
	75	Spostamento di animali morti	TAC	
	76	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	


	77	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
	78	Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse animali	TAC	
	79	Detenzione di cani	2	
	80	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici; anagrafe canina	3 - TAC	
	81	Cani da guardia	2	
	82	Circolazione di cani nelle vie e nei luoghi aperti	1	
	83	Cani vaganti	2	
	84	Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui	NS	
	85	Trasporto di animali vivi	1	
	86	Maltrattamento di animali	1	
12	87	Case rurali. Definizione e norme generali	NS	
	88	Case rurali. Difesa dall'umidità	NS	
	89	Case rurali. Servizi igienici	NS	
	90	Case rurali. Dotazione idrica	NS	
	91	Case rurali. Scolo delle acque	NS	
	92	Allevamenti a carattere intensivo – igiene dei ricoveri	NS	
	93	Allevamenti a carattere familiare – igiene dei ricoveri	NS	
	94	Allevamenti a carattere familiare in zone non agricole - Codice Aziendale:DPR 317/96 d D.Lvo 336/99	NS	
	95	Ricoveri per animali. Igiene della costruzione		
	96	Ricoveri per animali. Letamai	NS	
	97	Ricoveri per animali. Depositi di insilati	3	
	98	Annessi rustici. Igiene della costruzione	NS	
	99	Igiene delle stalle da latte	NS	
13	100	Definizioni generali	NS	
	101	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
	102	Taglio di alberi di pregio	3	
	103	Impianto o sostituzione di alberi	NS	
	104	Ambiti naturali tutelati	NS	
14	105	Accensione di fuochi	1	
	106	Impiego di motofalciatrici e motoseghe	1	
	107	Terreni liberi da colture. Divieti e obblighi	3	SAR
	108	Colture agrarie. Limitazioni	NS	
15	109	Decoro paesaggistico e urbano	3	SAR
	110	Vendita di prodotti agricoli.	NS	
	111	Forme di vendita consentite	NS	
	112	Esercizio della vendita	NS	
	113	Vendita al dettaglio e discipline del settore comm.	NS	
	114	Vendita di prodotti agricoli non trasformati	NS	
	115	Vendita di prodotti agricoli trasformati	NS	
	116	Sicurezza per chi accede in azienda	NS	
16	117	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
	118	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
	119	Inottemperanza all'ordinanza	NS	
	120	Norma generale	NS	

FOSSI E CANALI PRIVATI

DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE

NUOVI IMPIANTI ARBOREI




DISTANZE DI RISPETTO DA FOSSI E CANALI DI BONIFICA



ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA  
 DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI E ALTRI MANUFATTI


Parte a campagna ← → Parte a canale



ARATURA TRASVERSALE

2,00


2,00



ARATURA LONGITUDINALE

2,00

2,00




APERTURA DI FOSSI

= b (min. 4,00)

= b (min. 4,00)

b

b




COLTURE ERBACEE

2,00

2,00

COLTURE ARBOREE




IMPIANTO DI ALBERI




10,00

10,00

ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA  
DISTANZE DI RISPETTO DI OPERE FISSE DAL LIMITE DEMANIALE




DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE



ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI


Parte a campagna ← → Parte a fiume



ARATURA TRASVERSALE

4,00


4,00



ARATURA LONGITUDINALE

4,00


4,00



SCAVI

10,00


10,00



COLTURE ERBACEE

5,00

5,00





COLTURE ARBOREE

5,00



5,00

IMPIANTO DI ALBERI


STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO




LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI




DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI




ARBUSTI



CEPPAIA  
E CAPITAZZA




ALBERI




COLTIVAZIONI  
ARBOREE


DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI



ARBUSTI







ALBERI




COLTIVAZIONI  
ARBOREE

IMPIANTI ARBOREI IN AMBITO RURALE




## IMPIANTI ARBOREI IN AMBITO URBANO


A




B




C



D



E




- A ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA ( oltre ml. 3.00 )
- B ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA ( fino a ml. 3.00 )
- C ALBERI DI TERZA GRANDEZZA ( meno di ml. 2.50 )  
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D CEPPAIE  
(robinie ml. 2.00)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE  
(purchè di altezza non superiore al muro)



DISTANZE DAI CONFINI

COLTURE ERBACEE ED ARBOREE


Coltivazioni erbacee




Vigneti e frutteti a filare




Alberi da frutto



Piantagioni arboree da legno di media grandezza (noci, ciliegi, frassini, robinie, ecc.)



Pioppeti o altre colture da legno similari (es. Pawlonia)



Pioppeti (come sopra) da aree urbane o edifici residenziali